Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 113

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 13 maggio 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma o di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano od accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1939

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRTO 14 aprile 1939-XVII, n. 684.

Norme per l'attuazione del Regio decreto-legge 16 dicembre 1938-XVII, n. 1949, sulla disciplina del mestiere di collocatore di pubblicazioni e di altre simili attività.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1938-XVII, n. 1949;

Visto il testo unico delle leggi di P. S. approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773, e il relativo regolamento;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono considerate attività soggette alla licenza prevista dal R. decreto-legge 16 dicembre 1938-XVII, n. 1949, quelle rivolte all'esercizio della propaganda diretta, presso enti o privati, al fine di ottenere l'acquisto di determinate pubblicazioni od altri oggetti, l'abbonamento a riviste, periodici e simili, ovvero l'impegno di inserzioni pubblicitarie.

Ricadono sotto il disposto del presente articolo gli impiegati, gli agenti, i rappresentanti, i collocatori di case editrici, ditte ed enti di qualsiasi natura, nonchè i redattori viaggianti, gli ispettori fissi e i corrispondenti di quotidiani o riviste, in quanto svolgano, anche saltuariamente, attività collocatrice nei sensi indicati nel comma precedente.

Art. 2.

Non sono soggetti all'obbligo della licenza:

a) gli agenti di pubblicità che operano alla dipendenza di agenzie munite di licenza a' termini dell'art. 115 della legge di P. S.;

b) i commessi viaggiatori, i rappresentanti ed i piazzisti che operano presso commercianti del ramo cui si riferisce la loro attività;

c) coloro che esercitano il commercio ambulante o girovago a' termini delle disposizioni vigenti.

Art. 3.

La licenza è rilasciata dal Questore, sentite le Organizzazioni sindacali interessate. Queste debbono comunicare il proprio parere entro 15 giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine infruttuosamente, il Questore provvede senz'altro sulla domanda.

La domanda deve contenere l'indicazione della natura dell'attività che si intende svolgere e delle ditte nel cui interesse l'attività verrebbe svolta. Quest'ultima indicazione dev'essere confermata dalle ditte mandanti.

Art. 4.

La licenza è valida nell'ambito della Provincia nella quale è rilasciata, ha la durata di un anno dalla data del rilascio e deve contenere le indicazioni previste dal secondo comma dell'art. 3.

Il titolare della licenza che intenda svolgere la propria attività in Provincie diverse da quella del rilascio, è tenuto a sottoporre la licenza stessa a vidimazione da parte dei rispettivi Questori.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SOLMI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 409, foglio 47. — MANCINI

REGIO DECRETO 8 aprile 1939-XVII, n. 685.

Destinazione di insegnanti d'istruzione media presso le Regie accademie aeronautiche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 35 del R. decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, per effetto del quale all'insegnamento di materie non militari presso le scuole dipendenti dal Ministero dell'aeronautica si può provvedere con insegnanti di istituti medi governativi;

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con i Ministri per l'aeronautica e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le disposizioni del 1° e 3° comma dell'art. 31 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e degli articoli 28 e 150 del regolamento approvato con R. decreto 27 novembre 1924-III, n. 2367, sono estese agli insegnanti di istituti medi governativi destinati a prestar l'opera loro presso le scuole aeronautiche, qualora le prestazioni, avuto riguardo agli obblighi d'orario, non consentano il contemporaneo insegnamento presso le scuole stesse e gl'istituti medi di appartenenza. Tale estensione ha effetto anche se la destinazione sia avvenuta anteriormente alla emanazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 aprile 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 409, foglio 37. — MANCINI

REGIO DECRETO 8 aprile 1939-XVII, n. 686.

Estensione all'Ente autonomo « Esposizione universale di Roma » di alcune norme previste per le Amministrazioni dello Stato dalla legge 9 gennaio 1939-XVII, n. 189, circa la preferenza dei prodotti nazionali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 9 gennaio 1939-XVII, n. 189, recante nuove disposizioni per la preferenza dei prodotti nazionali;

Ritenuta la necessità di applicare all'Ente autonomo « Esposizione universale di Roma » alcune norme previste dalla predetta legge per le Amministrazioni dello Stato;

Visto l'art. 10, capoverso, della legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2174, sull'Esposizione universale di Roma;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le corporazioni e per gli scambi e per le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono estese all'Ente autonomo « Esposizione universale di Roma » le disposizioni contenute nel primo e secondo comma dell'art. 2 e dell'art. 3 della legge 9 gennaio 1939-XVII, n. 189.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SOLMI — LANTINI — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 409, foglio 48. — MANCINI

REGIO DECRETO 27 marzo 1939-XVII, n. 687.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio istituto tecnico industriale « P. Delpiano » di Torino.

N. 687. R. decreto 27 marzo 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio istituto tecnico industriale « P. Delpiano » di Torino viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1939-XVII

REGIO DECRETO 9 marzo 1939-XVII, n. 688.

Modificazioni allo statuto della Cassa scolastica della Regia scuola secondaria di avviamento professionale « Vittorio Veneto » di Nizza Monferrato (Asti).

N. 688. R. decreto 9 marzo 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, gli articoli 4 e 5 dello statuto della Cassa scolastica della Regia scuola secondaria di avviamento professionale « Vittorio Veneto » di Nizza Monferrato (Asti) vengono sostituiti da altri articoli.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1939-XVII

REGIO DECRETO 16 marzo 1939-XVII, n. 689.

Fusione della Stazione razionale di alpeggio per la provincia di Torino con l'Istituto zootecnico e caseario per il Piemonte.

N. 689. R. decreto 16 marzo 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, viene provveduto alla fusione della Stazione razionale di alpeggio per la provincia di Torino con l'Istituto zootecnico e caseario per il Piemonte, che ne assume i compiti.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1939-XVII

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1939-XVII.

Proroga del divieto di caccia e uccellagione in provincia di Chieti.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 13 maggio 1938, con cui è stato disposto il divieto di caccia e di uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, nella zona della provincia di Chieti, della estensione di ettari 600 circa, delimitata dai seguenti confini:

Uscita da Atessa a levante: Ospedale civile, mulattiera discesa S. Maria, rio Falco; Osento; fiume Osento, due Acque; due Acque, Tratturello; Tratturello, via dei Colli; via dei Colli, strada S. Leonardo, Piano Ciccarelli; strada Piano delle Rose, S. Marco; S. Marco e mulattiera che da S. Marco conduce ad Atessa per la salita Rivolta, lato nord;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Chieti ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 13 maggio 1938, in una zona della provincia di Chieti, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.

La Commissione venatoria provinciale di Chieti provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 aprile 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(2117)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1939-XVII.
Proroga del divieto di caccia e uccellagione in provincia di Treviso.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1938, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, nella zona di Mogliano Veneto (Treviso), della estensione di ettari 625 circa, delimitata dai seguenti confini:

a nord, rio Serva;

ad ovest, strada Terraglio;

a sud e est, strada delle Olme e di Zerman fino a rio Serva;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Treviso ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 5 luglio 1938, in una zona della provincia di Treviso, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.

La Commissione venatoria provinciale di Treviso provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 aprile 1939-XVII

Il Ministro: Rossoni

(2116)

DECRETO MINISTERIALE 1° maggio 1939-XVII.
Proroga del divieto di caccia e uccellagione in provincia di Treviso.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 11 luglio 1938, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, nella zona di Valdobbiadene (Treviso), della estensione di ettari 215, circa, delimitata dai seguenti confini:

ad est, strada comunale che dalla borgata Bargozza della frazione di S. Pietro, va fino al termine della stessa, alla località « Cargador », di qui, in linea retta, segue il bosco di Curta;

a nord, continua per breve tratto il limite del bosco Curta, indi, girando verso ovest, percorre in linea retta i prati fra le Casere Gavede (di sotto) e Perer (di sopra) fino al sentiero Fontane;

ad ovest, dal punto suddetto, scende lungo il sentiero, fino al Casolare a quota 767 e da questo, segue la dorsale del pascolo, parallelamente alla linea del bosco (Varza), a circa 100 metri dallo stesso, fino all'incontro del sentiero di mezzo, detto di Ligunega indi, continuando detto sentiero scende a Ligunega, la Croce, S. Floriano, fino al secondo angolo della strada vecchia, sotto S. Floriano stesso;

a sud, dall'angolo della strada ora citata, va trasversalmente verso est, tagliando fuori il centro di Valdobbiadene, i borghi Martignano, Riva, Col, nonchè il centro di S. Pietro, fino a congiungersi col punto di partenza del confine est, come sopra descritto;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Treviso ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 11 luglio 1938, in una zona della provincia di Treviso, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria, 1939-40.

La Commissione venatoria provinciale di Treviso provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° maggio 1939-XVII

Il Ministro: Rossoni

(2118)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1939-XVII.
Proroga del divieto di caccia e uccellagione in provincia di Chieti.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 19 maggio 1938, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, nella zona della provincia di Chieti, della estensione di ettari 650 circa, delimitata dai seguenti confini:

Strada rotabile Casoli-Gessopalena; strada intercomunale Casoli-Roccascalegna; fosso di Prato, confine tra Casoli, Gessopalena e Roccascalegna;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Chieti ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 19 maggio 1938, in una zona della provincia di Chieti, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.

La Commissione venatoria provinciale di Chieti provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 maggio 1939-XVII

Il Ministro: Rossoni

(2119)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1939-XVII.
Dichiarazione di trasformazione in ente morale del Consorzio agrario cooperativo gallaratese di Gallarate e sua fusione nel Consorzio agrario provinciale di Varese.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 1 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che ha convertito in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;
Visto il proprio decreto 2 febbraio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 1939-XVII, concernente il riconoscimento dell'ente morale « Consorzio agrario provinciale della provincia di Varese »;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario cooperativo gallaratese di Gallarate è dichiarato trasformato in ente morale ai sensi e agli effetti della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159.

Art. 2.

Il Consorzio agrario di cui al precedente articolo, è fuso, ai sensi dell'art. 1, 2° comma, della legge predetta, con il Consorzio agrario provinciale della provincia di Varese.

Art. 3.

La fusione di cui al precedente articolo avrà luogo previo accertamento delle attività e delle passività del Consorzio agrario di cui all'art. 1 del presente decreto alla data del 31 dicembre 1938-XVII, prendendo a base il bilancio di ciascun Consorzio approvato nell'ultima assemblea.
Tale accertamento dovrà constare da apposito verbale redatto d'accordo con il Consorzio agrario provinciale della provincia di Varese.
In caso di divergenze circa l'accertamento predetto deciderà il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Il trapasso delle attività e passività del Consorzio fuso è soggetto a tassa fissa di registro e ipotecaria di L. 20 ai sensi dell'art. 3 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159.

Art. 4.

Su proposta del Consorzio agrario provinciale di Varese il Ministero dell'agricoltura e delle foreste esaminerà, decidendo in merito, le eventuali richieste formulate dal Consorzio agrario cooperativo gallaratese di Gallarate al momento della fusione per regolare il funzionamento del Consorzio agrario provinciale di Varese nei riguardi della cessata attività del Consorzio agrario cooperativo gallaratese di Gallarate.

Art. 5.

Il Consorzio agrario provinciale di Varese è incaricato di promuovere e perfezionare gli atti occorrenti per la esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e, a cura del Consorzio agrario provinciale di Varese nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Roma, addì 6 maggio 1939-XVII

Il Ministro: Rossoni

(2141)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1939-XVII.
Dichiarazione di trasformazione in ente morale del Consorzio agrario cooperativo del Carnaro e suo riconoscimento come Consorzio agrario provinciale di Fiume.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduta la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che converte in legge, con modificazione, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario cooperativo per la provincia del Carnaro con sede legale in Fiume è dichiarato trasformato in ente morale ai fini della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159.

Art. 2.

L'ente morale di cui al precedente articolo è riconosciuto, ai termini dell'art. 1 della citata legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, come Consorzio agrario provinciale per la provincia di Fiume ed avrà sede in Fiume.

Art. 3.

A datare dalla pubblicazione del presente decreto l'ente morale predetto assumerà la denominazione di « Consorzio agrario provinciale della provincia di Fiume » e sarà retto dallo statuto-tipo allegato al decreto Ministeriale 2 febbraio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 4 febbraio dello stesso anno, n. 29.
Detto statuto debitamente integrato con la ragione sociale e munito del visto di approvazione Ministeriale sarà pubblicato immediatamente a cura del Consorzio nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 maggio 1939-XVII

Il Ministro: Rossoni

(2142)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1939-XVII.
Autorizzazione alla Banca popolare cooperativa anonima di Novara a fungere da agenzia della Banca d'Italia.

IL MINISTRO
PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934-XIII, che stabilisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni e detta norme per il commercio di ogni mezzo che possa servire a pagamenti all'Estero;
Visto il R. decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 643, recante disposizioni circa la competenza del Ministero per gli scambi e per le valute;
Su proposta della Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

La Banca popolare cooperativa anonima di Novara è autorizzata, a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 1939-XVIII, a fungere da agenzia della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 10 del decreto Ministeriale 8 dicembre 1934-XIII che stabilisce l'obbligo della cessione dei mezzi

di pagamento derivanti da esportazioni e detta norme per il commercio di ogni mezzo che possa servire a pagamenti all'Estero.

Art. 2.

La facoltà di cui al precedente articolo deve intendersi limitata esclusivamente alle sedi e alle succursali della suddetta Banca che siano stabilite in città capoluoghi di provincia.

Roma, addì 5 maggio 1939-XVII

Il Ministro: GUARNERI

(2187)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1939-XVII.
Estensione della tariffa eccezionale n. 146 P. V. alla stazione di Capua.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Udito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Tra le stazioni mittenti indicate nella tariffa eccezionale n. 146 P. V., di cui alle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato », è aggiunta la stazione di Capua.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 febbraio 1939-XVII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le comunicazioni* BENNI

(2200)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Calitri (Avellino) e Roccavivara (Campobasso)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Vedute le proposte della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli;

Dispone:

Sono nominati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:
Salvante Michele di Luigi, per la Cassa comunale di credito agrario di Calitri (Avellino);
D'Elisa Gaetano fu Nicola, per la Cassa comunale di credito agrario di Roccavivara (Campobasso).
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 maggio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(2147)

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Sacile (Udine).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno;

Dispone:

I signori cav. Ruggero Fabio e Giov. Battista De Carlo sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Sacile, con sede in Sacile (Udine), per la durata stabilita nello statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 maggio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(2149)

Nomina di un sindaco del Monte di credito su pegno di Sacile (Udine)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno;

Dispone:

Il signor Alfredo Mantovani è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Sacile, con sede in Sacile (Udine), per la durata di tre anni e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 maggio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(2150)

Conferma in carica del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Montemurro (Potenza)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la proposta della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli;

Dispone:

Il sig. Vito Sinisgalli fu Leonardo, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Montemurro (Potenza).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 maggio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(2148)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli

N. 105

dell'11 maggio 1939-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	88,97
Francia (Franco)	50,35
Svizzera (Franco)	427,35
Argentina (Peso carta)	4,39
Belgio (Belga)	3,235
Canadà (Dollaro)	18,92
Danimarca (Corona)	3,9715
Germania (Reichsmark)	7,6275
Norvegia (Corona)	4,4705
Olanda (Fiorino)	10,205
Polonia (Zloty)	357,70
Portogallo (Scudo)	0,8074
Svezia (Corona)	4,5825
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8733
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,23
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,5236
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,1[illegible]
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	72,175
Id. 3,50 % (1902)	70,125
Id. 3,00 % Lordo	49,95
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	67,925
Id. Id. 5 % (1936)	92,925
Rendita 5 % (1935)	91,90
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,125
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	99,75
Id. Id. 5 % - Id. 1941	100,75
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	90,50
Id. Id. 4 % Id. 15 dicembre 1943	90,525
Id. Id 5 % Id. 1944	96,05

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ruoli di anzianità

Giusta l'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità dei personali dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e delle nuove costruzioni ferroviarie, approvati con decreto Ministeriale 31 marzo 1939-XVII.

Gli eventuali reclami per rettifica di anzianità dovranno essere prodotti al Ministero suddetto nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione del presente avviso.

(2158)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

UFFICIO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Annullamento di marchio

Il marchio di fabbrica n. 38422, registrato il 30 gennaio 1930 al nome della ditta Zeda Soc. An. Intra, a Intra, trasferito successivamente alla Soc. An. Nestlè a Intra, e compreso nell'elenco n. 1-2 pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* del 27 ottobre 1933, n. 251, è stato annullato in seguito a rinuncia fattane dalla titolare con dichiarazione del 7 ottobre 1938 autenticata dal notaio dott. Ceretti Emilio a Intra, e presentata presso l'Ufficio provinciale delle corporazioni di Milano.

(2207)

CONCORSI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Avviso di rettifica.

Nell'art. 10 del bando di concorso per la progettazione di un gruppo di edifici degli Istituti di prevenzione e di pena in Roma in data 15 aprile 1939-XVII, pubblicato a pagina 1967 della *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 26 stesso mese, il premio stabilito per il secondo classificato, in luogo di « L. 38.000 » deve leggersi « L. 30.000 ».

(2157)

REGIA PREFETTURA DI ENNA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ENNA

Veduti gli atti del concorso indetto nel dicembre 1937 da questa Prefettura per n. 3 posti di levatrice condotta risultati vacanti in Provincia a fine dell'anno 1937;

Ritenuto che il concorso predetto si è svolto esattamente nei modi prescritti dal regolamento 11 marzo 1935, n. 281, e che la graduatoria finale formata dalla competente Commissione giudicatrice interprovinciale presso la Prefettura di Palermo ha riportato in data odierna l'approvazione di cui all'art. 55 del regolamento stesso, con le seguenti risultanze:

1) Lo Mauro Giuseppa . . . . . con voti 45 /100
2) Lionti Agata 41,093/100
3) Cirillo Marta . . . . 37,50 /100

Atteso che dalla istanza risulta indicata per prima nell'ordine delle preferenze la sede di Centuripe dall'ostetrica Lo Mauro Giuseppa, la sede di Aidone dall'ostetrica Lionti Agata e la sede di Valguarnera dall'ostetrica Cirillo Marta;

Decreta:

Sono dichiarate vincitrici del concorso di cui sopra le seguenti ostetriche per il posto a margine di ciascuna indicato:

1) L'ostetrica Lo Mauro Giuseppa per la condotta ostetrica di Centuripe;

2) L'ostetrica Lionti Agata per la condotta ostetrica di Aidone;

3) L'ostetrica Cirillo Marta per la condotta ostetrica di Valguarnera.

Il presente decreto, insieme con la graduatoria, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e per otto giorni consecutivi a datare dal 1° maggio 1939 nell'albo pretorio di questa Prefettura ed in quello dei Comuni per i quali il concorso venne indetto.

Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi contro il presente provvedimento decorre dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Enna, addì 27 aprile 1939-XVII

Il prefetto: DOLFIN

(2167)

REGIA PREFETTURA DI ROMA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Visto il proprio decreto 28 dicembre 1937, n. 78387, col quale è stato bandito il concorso a 5 posti di levatrice condotta vacanti nei Comuni della Provincia al 30 novembre stesso anno;

Vista la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale del 13 ottobre 1938;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso ai posti di levatrice condotta vacanti nei Comuni della Provincia al 30 novembre 1937:

1) Baldoni Milena . . . . . . con punti 53,38
2) Zamboni Giuseppina . . . . . » 50,72
3) Chelotti Giulia . . . . . . » 50,69
4) Bagnato Antonina . . . . . . » 50,44
5) Giberti Giusta . . . . . . » 49,32
6) Martelli Carolina . . . . . . » 47,69
7) Cervelloni Filomena . . . . . » 47,38
8) Amore Carolina . . . . . . » 47,09
9) Della Costanza Maria . . . . . » 46,94
10) Cundari Carmela . . . . . . » 46,88
11) Sarti Ada . . . . » 46,81
12) Bernardini Zaira Cirilli . . . . » 46,75
13) Serafini Maria . . . . . . » 46,44
14) Tagliaboschi Palma . . . . . » 45,51
15) Cipriani Iole . . . . . . » 45,38
16) Dalla Rosa Elsa . . . . . . » 45,25
17) Carosi Virginia . . . . . . » 45,10
18) Fregoso Frida . . . . . . » 44,00
19) Olmedo Cesira . . . . . . » 41,69
20) Torcellini Amelia . . . . . . » 39,00
21) Menichelli Maria . . . . . . » 37,80

Il presente decreto sarà inscritto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno; nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo di questa Provincia e dei Comuni interessati.

Roma, addì 25 aprile 1939-XVII

Il Prefetto: PRESTI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Visto il proprio decreto di pari numero in data odierna, col quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti risultate idonee nel concorso a cinque posti di levatrice condotta vacanti nei Comuni di questa Provincia al 30 novembre 1937;

Tenuto conto dell'ordine della graduatoria stessa ed esaminate le domande delle concorrenti per quanto concerne la indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, esse hanno inteso di concorrere;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso di cui in narrativa e designate per la nomina a levatrice condotta nelle sedi a fianco di ciascuna di esse indicate:

1) Baldoni Milena: Frascati;
2) Zamboni Giuseppina: Manziana;
3) Chelotti Giulia: Anticoli Corrado;
4) Giberti Giusta: Filacciano;
5) Martelli Carolina: Monteflavio.

La candidata Bagnato Antonina è esclusa dalla dichiarazione di vincitrice e dalla designazione per la nomina, avendo indicato nella domanda la sola sede di Frascati, già prescelta da altre candidate che la precedono in graduatoria.

I podestà dei Comuni interessati sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà inscritto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Roma, addì 25 aprile 1939-XVII

Il Prefetto: PRESTI

(2168)

REGIA PREFETTURA DI UDINE

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI UDINE

Veduti i propri decreti di pari numero in data 9 marzo 1939-XVII con i quali veniva approvata la graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee e venivano dichiarate le vincitrici del concorso per titoli ed esami indetto con avviso n. 60710 in data 20 dicembre 1937 per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1937;

Ritenuto che in seguito a rinuncia della concorrente Marcuzzi Mazzolina si rende necessario procedere alla dichiarazione di nuove vincitrici per alcuni posti;

Veduti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le concorrenti sottoindicate sono dichiarate vincitrici del concorso di cui in premessa per i posti a fianco di ciascuna indicati:

1) Casali Maria: Moruzzo;
2) Tullio Luigia: Dignano;
3) Ravasio Bruna: Consorzio Grimacco-Drenchia;
4) D'Agostino Norma: Sauris.

Il presente decreto sarà, ai sensi e per gli effetti di legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sul Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei comuni di Moruzzo, Dignano, Grimacco e Sauris.

Udine, addì 28 aprile 1939-XVII

Il prefetto: BOFONDI

(2166)

REGIA PREFETTURA DI CATANIA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Visto il proprio decreto 23520 del 17 maggio 1938 con il quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti riconosciute idonee nel concorso per nove posti di ostetrica condotta;

Visto il decreto 45600 del 19 gennaio 1939 con il quale si è provveduto alla dichiarazione delle concorrenti vincitrici dei posti a concorso;

Ritenuto che la ostetrica Cavallaro Maria, dichiarata vincitrice del posto della frazione Macchia del comune di Giarre non ha assunto servizio entro il termine stabilito e pertanto deve considerarsi rinunziataria;

Ritenuta la necessità di apportare al suindicato decreto le necessarie modifiche;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate idonee nel concorso per nove posti di ostetrica condotta e che già avevano conseguito la nomina per altra sede, sono dichiarate vincitrici per il posto di ostetrica condotta accanto indicato:

1) Palermo Giuseppina per il posto della frazione di Macchia S. Giovanni del comune di Giarre;
2) Bertolo Antonia per il posto del comune di Randazzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Catania, addì 25 aprile 1939-XVII

Il prefetto: VITTORELLI

(2169)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.